



Provincia di Lodi

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Approvato con D.C.P. in data 08.04.2002 n.16

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CON- TRATTI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento disciplinano l'attività contrattuale della Provincia.
2. Il presente regolamento risponde, altresì, all'esigenza di adeguare l'organizzazione della Provincia di Lodi e di conformare i procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture ai principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, come prescritto dal DPR 18 aprile 1994 n. 573 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario".
3. Per stabilire se l'importo di ciascun lavoro, fornitura o servizio sia inferiore o meno alla soglia comunitaria, si dovrà far riferimento al controvalore in Euro degli importi previsti in DPS (diritti speciali di prelievo) dalle normative di recepimento delle direttive europee, come determinato con Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigente alla data del provvedimento di impegno di spesa.
4. Il presente regolamento disciplina quanto non disciplinato dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti e di contratti in genere.
5. Nella scelta del tipo contrattuale, nella selezione per l'individuazione del contraente privato, nella regolamentazione contrattuale, nella esecuzione del contratto, l'Amministrazione è tenuta ad operare nel pieno rispetto dei principi e delle norme giuridiche dell'ordinamento comunitario e statale, dell'ordinamento regionale, del proprio Statuto e del presente Regolamento, nonché dagli usi negoziali in quanto applicabili.

6. In ogni caso, la scelta contrattuale deve risultare come la più opportuna per il perseguimento dell'interesse pubblico che fa capo all'Amministrazione.

Art. 2

Attività escluse

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) le convenzioni di cui all'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ed alle disposizioni statutarie;
 - b) gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e tutti gli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - c) gli atti e i contratti di liberalità;
 - d) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - e) gli incarichi conferiti a legali in ordine a processi o per l'acquisizione di pareri;
 - f) gli incarichi conferiti a notai nonché ad eventuali arbitri;
 - g) gli incarichi di consulenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici di lavori in materia di incarichi di progettazione o di pianificazione;
 - h) gli incarichi che la legge riserva a soggetti iscritti in appositi elenchi;
 - i) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti.
2. Sono altresì esclusi i servizi, le forniture e i lavori da eseguirsi in economia, con il sistema del cottimo fiduciario o in diretta amministrazione nonché i contratti di economato, entro i limiti di valore stabiliti dagli appositi regolamenti.

Art. 3

Autonomia negoziale

1. L'Amministrazione è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale.

Essa può essere parte di qualsiasi contratto, sia attivo che passivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali che non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno capo istituzionalmente all'Amministrazione.

Art. 4

Principi operativi

1. Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedimentali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, l'Amministrazione è tenuta ad operare secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, di trasparenza e correttezza amministrativa, nonché di efficacia e di efficienza.
2. L'azione dell'Amministrazione deve inoltre ispirarsi al metodo della programmazione evidenziandosi nelle scelte la selezione degli obiettivi da raggiungere, la ricognizione dei mezzi disponibili e la determinazione dei tempi di realizzazione.

Art. 5

Programmazione generale

1. Per realizzare gli obiettivi con la massima efficienza ed economicità, l'attività contrattuale deve essere svolta nei limiti della programmazione di bilancio nella quale siano valutate le varie esigenze collettive da soddisfare e siano determinate le relative priorità, tenendosi anche conto della esigenza della migliore utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, con la creazione di un quadro organico dove ogni iniziativa sia collegata razionalmente con le altre previste.
2. Per conseguire una valutazione coordinata e comparativa di tutte le iniziative previste e che possono essere realizzate in rapporto ai mezzi disponibili di bilancio, l'attività contrattuale viene inquadrata nella relazione previsionale e programmatica, per i contratti che si prevede di stipulare nel corso dell'esercizio e nel bilancio pluriennale per i contratti la cui attuazione si prevede avvenga nel corso della validità del bilancio stesso, tenuto conto, per i lavori

pubblici, del programma triennale e dell'elenco annuale.

Art. 6

Programmazione opere pubbliche

1. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, approva il programma triennale, ed i relativi aggiornamenti annuali, unitariamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede della Provincia, per almeno 60 giorni consecutivi.
3. Il programma triennale prevede un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono, altresì, indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara.
5. Nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono essere rispettate le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma, che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio Provinciale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli Uffici competenti.
7. I progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
8. L'elenco annuale predisposto dall'Amministrazione deve essere approvato unitamen-

te al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante.

Art. 7

Osservanza dei contratti di lavoro

1. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto, la parte contraente è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso.
2. L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. In caso di inottemperanza di tali obblighi, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il contratto è ancora in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni oggetto del contratto sono ultimate, determinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 8

Osservanza norme sicurezza dei lavoratori

1. L'Impresa appaltatrice è tenuta a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Impresa appaltatrice di lavori ed opere pubbliche è tenuta, inoltre, a rispettare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, di cui al Decreto Legislativo 14.8.1996 n. 494 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, in conformità ai prescritti piani di sicurezza e di coordinamento.

Art. 9

Divieti di partecipazione alle gare

1. **Gli amministratori provinciali debbono astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, erogazioni, somministrazioni, appalti e contratti in genere della Provincia e alle relative procedure per la scelta del contraente.**
2. **Con provvedimento motivato adottato dal dirigente interessato e trasmesso a tutti i dirigenti dell'ente, vengono dichiarate escluse dalla partecipazione a successive gare dell'Ente le imprese per la quali sia stata accertata la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 3.**
3. **Le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto sono le seguenti:**
 - a) **quando le imprese nei rapporti con l'Ente si rendano colpevoli di negligenza o malafede o risultino gravemente inadempienti nell'esecuzione del contratto, previo procedimento in contraddittorio di contestazione degli addebiti.**
 - b) **quando le imprese non abbiano fornito la documentazione probatoria dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti nei bandi di gara, ovvero la stessa, comunque acquisita, non sia sostanzialmente conforme alle dichiarazioni presentate in sede di gara. In caso di false dichiarazioni l'Ente segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria e, in caso di appalti di lavori, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;**
 - c) **quando le imprese, per fatto non imputabile all'Amministrazione, non abbiano sottoscritto il contratto d'appalto a seguito di aggiudicazione, benché formalmente invitate a farlo entro il termine loro assegnato.**
4. **Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 3, con lo stesso provvedimento di esclusione, si fa luogo alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria, ove prevista.**

5. L'esclusione dell'impresa è stabilita per un anno quando la causa di esclusione sia quella prevista alla lettera c) del comma 3, e per due anni negli altri casi. L'esclusione decorre dalla data di ricevimento da parte dell'impresa della comunicazione di esclusione, da inviarsi con lettera a/r, ed è valida anche per le procedure contrattuali in corso per le quali non siano già stati sottoscritti i contratti.

CAPO II COMPETENZE

Art. 10

Competenze dei dirigenti

1. I dirigenti, nell'ambito della attività contrattuale dell'Ente, compiono direttamente o tramite i Responsabili del procedimento gli atti gestionali ed esecutivi anche a rilevanza esterna, secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore e dagli atti di organizzazione interna.
2. Ai fini del presente regolamento, in particolare spettano ai dirigenti:
 - a) la determinazione a contrattare e la responsabilità delle procedure di scelta del contraente;
 - b) la nomina e la presidenza delle Commissioni di gara;
 - c) l'approvazione di progetti di manutenzione ordinaria fino all'importo complessivo di Euro 310.000, per singolo progetto, purché preliminarmente indicati nel PEG di competenza;
 - d) l'approvazione dei verbali delle Commissioni e l'aggiudicazione definitiva delle gare e delle trattative private.
 - e) l'assunzione di mutui già espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio;
 - f) la stipulazione dei contratti;
 - g) la firma e la pubblicizzazione dei bandi e degli avvisi di gara;
 - h) la predisposizione dell'elenco delle ditte da invitare alle gare d'appalto;
 - i) la firma delle lettere d'invito alle gare;
 - j) i provvedimenti di autorizzazione al subappalto;
 - k) la verifica della regolare esecuzione;
 - l) lo svincolo delle cauzioni definitive;

- m) i provvedimenti di liquidazione e di pagamenti in acconto e a saldo;
- n) l'ordinazione di lavori di massima urgenza;
- o) provvedere agli aggiornamenti dei canoni di locazione e concessione attiva e passiva, in base agli indici ISTAT o altri criteri di aggiornamento automatici previsti da contratti o norme di legge o regolamento;
- p) il conferimento di incarichi professionali, secondo quanto previsto al Capo VI del Titolo II;
- q) il rinnovo di contratti di forniture e/o di servizi, anche ad esecuzione periodica o continuativa, nel rispetto della normativa in materia;

Art. 11

Competenze della Giunta

1. Fatte salve le competenze previste dalla legge, ai fini del presente regolamento, spetta alla Giunta l'approvazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere e lavori pubblici, fatta salva la competenza di cui al precedente articolo 10, comma 2, lettera c.

TITOLO II
LA FASE PRECONTRATTUALE

CAPO I
LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Art. 12

Indagini di mercato

1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale deve procedersi a valutare la opportunità di indagini di mercato, nonché a studi, informazioni e progettazioni di massima, al fine di disporre di un insieme di elementi circa le modalità di fattibilità dell'opera o dell'eseguibilità delle altre prestazioni, i caratteri dell'una o delle altre, i prezzi correnti e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

Art. 13

Determinazione a contrattare: contenuto

1. **La determinazione a contrattare del dirigente competente deve precedere la procedura di scelta del privato contraente, deve essere sempre espressa e riguardare ogni procedura contrattuale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 15 e 16 del presente regolamento.**
2. **La determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, deve obbligatoriamente contenere:**
 - a) **il fine che con il contratto si intende perseguire;**
 - b) **l'oggetto del contratto, la sua forma (pubblico-amministrativa, scrittura privata autenticata, scrittura privata) e le clausole ritenute essenziali;**
 - c) **le modalità di scelta del contraente privato e le ragioni che ne sono alla base;**
 - d) **l'importo presunto di spesa.**
4. **Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando l'Amministrazione intende ricorrere allo strumento della trattativa privata.**

Art. 14

Rinnovo contratti

1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
2. Entro tre mesi prima della scadenza del contratto, il servizio competente accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione del contratto stesso e, ove verificata detta sussistenza, comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
3. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei prezzi di mercato elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
4. In conformità alle norme comunitarie, nel caso di appalto di servizi di importo contrattuale superiore alla soglia comunitaria, lo stesso contratto non può essere rinnovato, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la ripetizione del servizio sia conforme ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto con procedura ad evidenza pubblica, mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso. In tale ipotesi, la trattativa privata è ammessa solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, semprechè ciò sia stato indicato nel primo appalto ed il valore del rinnovo sia stato preso in considerazione per la determinazione del valore globale dell'appalto.

Art. 15

Contratti di economato

1. I contratti di economato oggetto di specifico regolamento dell'Economato, non sono soggetti alla necessità di preventiva determinazione a contrattare e vengono conclusi secondo gli usi del commercio.

Art. 16

Lavori di somma urgenza

1. **Nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che impone l'affidamento degli stessi avviene senza preventiva determinazione a contrattare e senza esperimento di gara.**

2. Il Dirigente competente, accertate le circostanze di somma urgenza, ordina i lavori e comunica per iscritto al Direttore Generale ed al responsabile del servizio finanziario l'affidamento dei lavori in via d'urgenza e quantificando la spesa presunta ai fini dell'adozione dei provvedimenti di finanziamento a sanatoria.
3. L'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

Art. 17

Lavori, forniture e servizi in economia

1. I lavori, le forniture ed i servizi che, ai sensi della normativa vigente, per la loro natura possono essere eseguiti in economia, sono disciplinati da apposito regolamento.

CAPO II LA PUBBLICITÀ

Art. 18

Regime generale di pubblicità

1. Il regime di pubblicità degli avvisi di gara, dei bandi di gara, degli avvisi di preinformazione e postinformazione nonché del bando di gara indicativo per forniture sotto soglia, è quello previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. È, comunque, in facoltà dell'Amministrazione di far luogo ad altre forme aggiuntive di pubblicità.
3. È ammesso il diritto di accesso ai documenti amministrativi inerenti i procedimenti di gara, con le modalità stabilite da apposito regolamento provinciale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di privacy. Quando, nel corso di una gara, si è fatto luogo all'acquisizione di elaborati progettuali costituenti elementi dell'offerta tecnico economica, presentati dai concorrenti e gli stessi siano espressione di Know How (di un prodotto, cioè, dell'organizzazione imprenditoriale che è frutto di scelte, di studi, di esperienza professionale) il diritto

d'accesso trova un limite nel diritto alla riservatezza dell'impresa.

4. È fatto divieto all'Amministrazione di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
 - a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di altra gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

Art. 19

Bando di gara

1. Il bando di gara è l'atto con il quale si porta a conoscenza dei soggetti interessati l'indizione di una gara d'appalto da parte della Provincia.
2. I bandi di gara debbono essere redatti, per gli appalti sopra soglia, in conformità agli schemi di bandi-tipo approvati con la normativa di recepimento delle direttive comunitarie; per quelli sotto soglia, con i bandi tipo all'uopo predisposti.

Art. 20

Pubblicazione post-gara

1. Il Dirigente procede, nei casi e con le modalità previste dalle leggi statali e comunitarie in vigore, alla pubblicazione dell'elenco delle ditte invitate e/o partecipanti alla gara, anche a trattativa privata, nonché della ditta vincitrice o prescelta, indicando il sistema di aggiudicazione adottato e l'importo di aggiudicazione.
2. Per i lavori pubblici, in aggiunta a quanto indicato al comma 1, nella pubblicazione post-gara devono essere indicati i tempi di realizzazione dell'opera e il nominativo del direttore dei lavori nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effett-

tuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro.

- 3. Per tale adempimento saranno adottate le stesse forme di pubblicità, comunitaria, nazionale e locale, già stabilite in occasione della divulgazione del bando o dell'avviso di gara.**

Art. 21

Responsabile dei sistemi informativi automatizzati

- 1. In materia di appalti pubblici di forniture di apparecchi informatici, vige la riserva di legge di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 6/8/1997 n. 452, in base al quale il responsabile dei sistemi informativi automatizzati è responsabile del procedimento di formazione del contratto.**

CAPO III

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 22

Procedure di scelta

- Per la scelta del contraente, la Provincia si avvale dei seguenti procedimenti:
 - procedura aperta (pubblico incanto - asta pubblica);
 - procedura ristretta (licitazione privata, appalto-concorso, concorso di idee);
 - procedura negoziata (trattativa privata).

Art. 23

Procedura aperta - asta pubblica

- La procedura aperta è il sistema di scelta del contraente secondo il quale ogni ditta interessata, in possesso dei requisiti richiesti dall'Amministrazione committente, può presentare la propria offerta.
- L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito dell'Autorità di gara, in conformità alle prescrizioni del bando.
- L'aggiudicazione provvisoria, effettuata la comparazione delle offerte, è pronunciata dall'Autorità di gara.
- Nell'ipotesi in cui sia prevista la verifica di eventuali offerte anomale, l'aggiudicazione provvisoria è pronunciata dall'Autorità di gara dopo aver eliminato tali offerte dalla gara ovvero, in caso l'esclusione non sia prevista come automatica, prescindendo da tale verifica e

dandone atto in verbale. In quest'ultimo caso, la verifica sarà effettuata, in contraddittorio anche scritto con l'Impresa, a cura del dirigente competente all'approvazione del verbale e all'aggiudicazione definitiva.

- L'Autorità di gara, una volta pronunciata l'aggiudicazione provvisoria, trasmette il verbale di gara al dirigente competente, il quale procederà alle verifiche del caso, compresa l'eventuale anomalia dell'offerta, e provvederà ad effettuare l'aggiudicazione definitiva.
- L'aggiudicazione provvisoria vincola l'impresa e, divenuta definitiva, vincola l'Amministrazione solo a seguito della comunicazione ufficiale all'impresa.

Art. 24

Procedura ristretta - licitazione privata

- La procedura ristretta è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione provinciale.
- Le domande di partecipazione alle procedure ristrette debbono essere sottoscritte, con le modalità consentite dalle leggi vigenti, dal titolare o legale rappresentante od altro soggetto munito di poteri di rappresentanza. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
- L'istanza può essere presentata anche mediante telegramma, telex o per fax, purché accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. In questi casi l'istanza deve essere confermata con lettera spedita prima della scadenza del termine di ricezione delle domande.
- Le fasi della procedura di licitazione privata sono le seguenti:
 - pubblicazione del bando di gara;
 - presentazione delle domande di partecipazione;
 - prequalificazione dei richiedenti;
 - diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - invio delle offerte e della documentazione da parte dei concorrenti;
 - operazioni di gara.

5. Il procedimento termina con l'aggiudicazione provvisoria.
6. Si applicano le norme contenute nei commi dal 3 al 6 dell'art. 24 precedente.

Art. 25

Esame delle richieste d'invito

1. Le richieste di invito, nell'ambito della procedura ristretta, sono esaminate dal Dirigente competente per materia, assistito dal responsabile del procedimento.
2. Il Dirigente cura l'istruttoria formale delle domande e provvede all'approvazione dell'elenco dei soggetti da invitare alla licitazione con propria determinazione.
3. La non ammissione alla gara dei soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione deve essere motivata. Si applica il comma 1 dell'art. 32.
4. Della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata, il suddetto Dirigente deve dare comunicazione agli interessati.
5. Le fasi di gara tra i soggetti invitati seguono le stesse regole previste per la procedura aperta.

Art. 26

Procedura ristretta- licitazione privata semplificata per appalti di lavori pubblici

1. La licitazione privata semplificata è una gara a concorso limitato per appalti di lavori pubblici, entro i limiti di importo fissati dalla normativa vigente, alla quale possono essere invitati, con criterio di rotazione, i soggetti che, in possesso dei requisiti di qualificazione, hanno presentato relativa domanda.
2. Su proposta del dirigente competente per materia, la Giunta Provinciale approva i criteri di inserimento e di rotazione delle ditte, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia.
3. Spetta al dirigente dell'ufficio tecnico la prudente valutazione discrezionale circa l'opportunità del ricorso alla procedura semplificata.

Art. 27

Procedura ristretta - Appalto concorso

1. L'appalto-concorso è il sistema di scelta del contraente mediante il quale la Provincia si rivolge ai soggetti interessati invitandoli a presentare (nel rispetto delle condizioni previ-

ste dal bando, dal Capitolato Speciale d'appalto-concorso e dal progetto guida o progetto preliminare) un progetto esecutivo ed il prezzo richiesto per l'esecuzione. Tale forma di contrattazione si riferisce all'esecuzione di quei lavori, servizi e forniture che implicano una peculiarità e complessità tecnica, scientifica o artistica tale da richiedere una profonda competenza ed esperienza nella materia.

2. Per gli appalti di lavori, il ricorso a tale procedura è consentito, a seguito di motivata decisione e previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
3. Per gli appalti di forniture e servizi il bando di gara ed il Capitolato d'onori dell'appalto-concorso debbono indicare anche i diversi elementi di valutazione (ad es. prezzo, merito tecnico, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica, termine di consegna o esecuzione) in ordine decrescente di importanza.
4. L'offerta deve avere per oggetto, per i lavori, il progetto esecutivo ed il prezzo e per i servizi e le forniture, il progetto del servizio o fornitura ed il prezzo e le condizioni di esecuzione.
5. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione tutti o alcuni dei seguenti elementi variabili:
 - a) per i lavori: prezzo; valore tecnico ed estetico delle opere progettate; tempo di esecuzione dei lavori; costo di utilizzazione e di manutenzione; ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
 - b) per le forniture e i servizi: prezzo; merito tecnico; qualità; caratteristiche estetiche e funzionali; servizio successivo alla vendita; assistenza tecnica; termine di consegna o esecuzione.

6. I “pesi” o i “punteggi” da assegnare agli elementi di valutazione di cui sopra debbono essere globalmente pari a 100 (cento), e debbono essere preventivamente indicati nel Capitolato Speciale o nel Capitolato d'oneri d'appalto-concorso e nel bando di gara. Per tutti gli elementi di valutazione qualitativa, il Capitolato Speciale d'appalto-concorso o il Capitolato d'oneri ed il bando di gara possono prevedere i sub-elementi ed i “sub-pesi” o i “sub-punteggi” in base ai quali è determinata la valutazione.
7. La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri, fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo “plenum”.
8. Nel corso della valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice può richiedere elementi integrativi ed esplicativi.
9. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti o delle offerte presentate siano meritevoli di accoglimento.
10. Sulla base della proposta della Commissione giudicatrice, il Dirigente competente adotta un provvedimento con cui aggiudica l'appalto oppure, qualora non ritenga conveniente per l'Amministrazione l'esito dell'appalto, si pronuncia per la non aggiudicazione, dandone comunicazione ai soggetti partecipanti; le offerte e tutta la documentazione allegata rimangono comunque in possesso dell'Amministrazione senza compenso alle ditte concorrenti, salvo che il bando stabilisca diversamente.

Art. 28

Concorso di idee

1. Si procede al concorso di idee quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico.
2. La procedura concorsuale viene espletata con la forma del pubblico incanto.
3. Al concorso possono partecipare i soggetti previsti dalla Legge 109/94, e successive modifiche e integrazioni, come indicato nel relativo regolamento di attuazione.
4. Il soggetto, il cui elaborato è risultato vincitore, ha diritto soltanto a conseguire il relativo

premio, senza poter vantare diritti o interessi all'aggiudicazione per l'esecuzione dell'idea risultata vincitrice.

5. Il progetto, l'elaborato o la soluzione premiata, diventa di proprietà dell'Amministrazione.
6. I soggetti che hanno presentato gli elaborati non risultati vincitori non hanno titolo ad alcun compenso. Tuttavia, l'Amministrazione può riconoscere agli stessi o parte di essi, nel caso di pregevolezza dell'elaborato, una somma a titolo di rimborso spese.

Art. 29

Procedura negoziata - Trattativa privata

1. **Per trattativa privata si intende la procedura negoziata, nei casi consentiti dalle normative comunitarie, nazionali e regolamentari vigenti, in cui la Provincia consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.**
2. **L'affidamento dell'appalto a trattativa privata normalmente avviene mediante gara ufficiosa, espletata direttamente dagli uffici interessati.**
3. **La procedura è improntata alla massima semplicità, pur nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza e, di regola, è attuata secondo i criteri che seguono:**
 - a) **la trattativa privata è preceduta dalla determina a contrarre con contestuale approvazione del progetto, fatto salvo quanto previsto alla lettera e);**
 - b) **la gara informale è preceduta da pubblicità dell'avviso di gara o da invio delle lettere d'invito alle ditte;**
 - c) **l'apertura delle offerte non è pubblica;**
 - d) **la redazione del verbale delle operazioni di gara è sottoscritto dal Dirigente e da almeno due testimoni;**
 - e) **l'aggiudicazione definitiva è effettuata con determinazione del Dirigente proponente. Ove la gara non sia stata preceduta da determina a contrattare, la determina di aggiudicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge per la determina a contrattare;**
 - f) **la stipula del contratto nella forma prevista dalla legge.**
4. **In deroga alla gara ufficiosa, si può procedere mediante trattativa diretta in tutti i casi previsti dalla legge ed in particolare:**

- a) per i contratti di fornitura di beni il cui importo sia pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, dall'art. 9 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE" e successive modifiche e integrazioni;
- b) per i contratti di servizi il cui importo sia pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, dall'art. 7 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" e successive modifiche e integrazioni;
- c) per tutti i contratti di lavori pubblici, dall'art. 24 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- d) per i contratti di fornitura di beni o di servizi il cui importo sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30

Offerte uguali

1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente procede, nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, se presenti, con offerta segreta di miglioramento.
2. Ove sia presente uno solo dei concorrenti *ex equo* non si può attivare la procedura del 1° comma.
3. Ove i concorrenti non siano presenti o non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

Art. 31

Discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere

1. Qualora in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo o il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più favorevole per l'amministrazione.

2. Nel caso di aggiudicazione con il sistema dell'offerta di prezzi unitari, la discordanza tra l'importo dell'offerta economica e l'importo dell'offerta complessiva determina l'esclusione dalla gara del concorrente.

Art. 32

Esclusione in fase di gara

1. L'esclusione di uno o più concorrenti da una gara d'appalto, sia a pubblico incanto che a licitazione privata, anche semplificata, ad appalto-concorso o a trattativa privata, viene disposta dall'Autorità di gara, esclusivamente per mancanza dei requisiti formali e/o sostanziali richiesti dal bando di gara, dal disciplinare di gara o dalla lettera di invito, ovvero qualora la ditta sia incorsa nel divieto di partecipazione a gare successive previste al comma 3 dell'art. 9.
2. Se si tratta di mera irregolarità, non sanzionata con l'esclusione, la gara prosegue, salva la necessità della regolarizzazione. L'eventuale aggiudicazione resta subordinata all'avvenuta regolarizzazione nel tempo concesso.
3. Se sorgono dubbi sull'interpretazione di una norma contenuta nel bando di gara, nel disciplinare o nella lettera di invito, la stessa norma si interpreta nel senso più favorevole alla partecipazione della ditta.
4. Se sorgono dubbi sulla validità di un documento e in tutti i casi necessari, il Presidente può sospendere la gara, riservandosi di decidere, entro un tempo dallo stesso stabilito e che dovrà essere comunicato ai soggetti partecipanti.

CAPO IV

AUTORITÀ DI GARA

Art. 33

Nomina Commissioni di gara

1. Le Commissioni di gara sono nominate e costituite con determinazione del dirigente competente che le presiede. Con lo stesso provvedimento sono nominati gli eventuali membri supplenti ed il segretario supplente.
2. In caso di assenza o impedimento, la presidenza della Commissione sarà automaticamente affidata ad altro dirigente secondo l'ordine indicato con decreto del Presidente della Provincia.

3. Il Presidente è assistito da un segretario verbalizzante e da due testimoni. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente del Settore proponente in possesso dei requisiti professionali o, in caso di mancanza di personale avente idonea professionalità ovvero di assenza o impedimento dello stesso, da altro dipendente dell'Ente.
4. Per le gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora all'interno dell'Ente non sussistano specifiche professionalità tecniche idonee alla valutazione di parametri di natura tecnica e qualitativi, la predetta Commissione può essere integrata da due esperti da scegliersi nell'ambito delle seguenti categorie professionali:
 - a) liberi professionisti, anche iscritti ad albi professionali, specialisti nella materia oggetto dell'appalto;
 - b) dirigenti dello Stato o di altri Enti Pubblici ovvero di Aziende Pubbliche o a partecipazione pubblica, con esperienza nella materia di gara.
5. Nei casi di cui al comma precedente, l'individuazione degli esperti viene svolta dal Dirigente competente con le modalità ritenute più idonee.
6. L'esercizio delle funzioni delle Commissioni di gara, una volta costituita, è obbligatorio. La Commissione adempie alle funzioni collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.

Art. 34

Commissioni giudicatrici per appalto-concorso lavori pubblici

1. La Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso di lavori pubblici è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori.
2. E' presieduta dal dirigente della Provincia competente per materia.
3. I Commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e

non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi.

4. Non possono essere nominati commissari coloro che:
 - a) nel quinquennio precedente, hanno rivestito cariche di pubblico amministratore della Provincia;
 - b) abbiano già ricoperto l'incarico di Commissario relativamente ad appalti affidati nel territorio provinciale, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina;
 - c) in qualità di membri delle Commissioni aggiudicatrici, abbiano tenuto comportamenti dolosi o con colpa grave, che hanno determinato un reato accertato in sede giurisdizionale.
5. I Commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
 - c) funzionari tecnici della Provincia, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalla Provincia stessa.
6. Qualora non siano pervenuti, entro trenta giorni dalla richiesta, le rose dei candidati da parte degli ordini professionali o delle facoltà universitarie, la Provincia può scegliere i candidati a propria discrezione.
7. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione debbono avvenire, con determinazione del dirigente competente, dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. Con lo stesso provvedimento viene determinato il compenso e viene fissato il termine per l'espletamento dell'incarico.

Art. 35

Commissioni giudicatrici per concorso di idee e concorso di progettazione

1. La Commissione giudicatrice per il concorso di idee ed il concorso di progettazione è composta da un numero dispari di membri

tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso, di cui almeno uno dipendente della Provincia.

2. **Alla spesa per i compensi e rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'art. 18, comma 2-bis, della Legge 109/94 e successive modifiche.**
3. **La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione debbono avvenire, con determinazione del dirigente competente, dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione degli elaborati progettuali.**

Art. 36

Sedute Commissioni di gara

1. Le sedute delle Commissioni per le gare effettuate con asta pubblica e licitazione privata, anche semplificata, sono pubbliche.
2. La Commissione, nel caso di procedura di scelta del contraente mediante appalto-concorso e nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, procederà, con il seguente ordine:
 - a) in una o più sedute non pubbliche:
 - I saranno dapprima valutati, per ogni offerta tecnica, i parametri tecnici e qualitativi aventi natura discrezionale;
 - II saranno poi assegnati i punteggi fissi, come predeterminati nel bando di gara, relativi ai parametri non oggetto di valutazione discrezionale;
 - b) in seduta pubblica: dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi o del prezzo offerto, individua l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla sommatoria dei punteggi.
3. Ove fosse necessario specificare i criteri di aggiudicazione sulla base delle indicazioni presenti nella documentazione di gara, tale adempimento deve precedere tutti gli altri di cui ai commi precedenti e deve essere effettuato in seduta non pubblica. Immediatamente dopo, in seduta pubblica, dovrà essere data comunicazione della specificazione dei criteri prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte.

4. Le sedute della Commissione possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno.
5. Le Commissioni di gara possono operare anche mediante sottocommissioni per la predisposizione di elaborati comparativi di valutazione delle offerte e l'analisi delle stesse. Una volta compiuti tali lavori, la Commissione procede in seduta plenaria, esprimendo il proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
6. Per le trattative private o gare esplorative, il Dirigente competente per materia riunisce una Commissione interna all'ufficio (costituita dallo stesso e da altri due dipendenti), per la valutazione delle offerte. Delle relative operazioni dovrà essere redatto apposito verbale interno.

Art. 37

Verbali di gara

1. Di ogni seduta di gara, sia che venga esperita mediante asta pubblica, licitazione privata, anche semplificata, appalto-concorso o concorso di idee, il Segretario della Commissione redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dai componenti la Commissione e da due testimoni, nonché dal Segretario stesso.
2. Il verbale di gara è atto di aggiudicazione provvisoria dell'appalto e non tiene luogo di contratto. L'aggiudicazione provvisoria vincola l'impresa e diviene definitiva con il provvedimento di approvazione. Il vincolo contrattuale per la Provincia si ha solo con la relativa comunicazione ufficiale all'impresa.

CAPO V

CONCESSIONI DI LAVORI E AFFIDAMENTI DI SERVIZI

Art. 38

Concessione di lavori pubblici

1. La concessione di lavori pubblici è un contratto concluso in forma scritta fra un imprenditore e la Provincia, avente ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.
2. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire

funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

3. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, la Provincia concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.
4. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni.
5. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla Provincia a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni dell'equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione, e in mancanza della predetta revisione, il concessionario può recedere dalla concessione.
6. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio della Provincia.
7. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo a netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato a termine della concessione.

Art. 39

Risoluzione della concessione

1. Il rapporto di concessione può essere risolto dalla Provincia nei seguenti casi:

- a) per inadempimento del soggetto concedente;
 - b) per revoca del soggetto concedente dovuta a motivi di pubblico interesse;
 - c) per recesso del concessionario.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente sono rimborsate al concessionario:
 - a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione.
 3. Nei soli casi di cui al comma 1), lett. a) e b), al concessionario è, altresì, dovuto un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
 4. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte della Provincia concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Art. 40

Affidamento di pubblici servizi

1. Per servizio pubblico si intende un servizio che viene reso a favore del pubblico, cioè di una massa indifferenziata di utenti, il cui corrispettivo è costituito dalle tariffe di tale servizio.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 113 *bis* del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, aggiunto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, l'affidamento a soggetti pubblici o privati della gestione di servizi pubblici, ai sensi del comma 4 del citato articolo 113 *bis*, e dello Statuto della Provincia, avviene, di norma, mediante la procedura della licitazione privata o dell'appalto concorso, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Qualora la dimensione, anche territoriale, del servizio, lo consenta, l'Amministrazione può

ripartire il servizio stesso fra una pluralità di soggetti, anche al fine di evitare situazioni di monopolio.

Art. 41

Contratti di servizio

1. I rapporti tra Provincia e gestore o affidatario del servizio pubblico sono regolati da apposito contratto di servizio.
2. Il contratto di servizio deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) durata;
 - b) modalità di funzionamento del servizio;
 - c) standard qualitativi minimi;
 - d) caratteristiche dei servizi offerti e relativo programma analitico di esercizio;
 - e) struttura tariffaria;
 - f) modalità di determinazione delle tariffe massime;
 - g) i diritti degli utenti da incardinare nelle "carte dei servizi";
 - h) eventuali corrispettivi economici a carico delle parti;
 - i) garanzie che debbono essere prestate;
 - j) penalità;
 - k) modalità di risoluzione e controversie.
3. L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, se ciò è conforme all'interesse pubblico, risolvere il contratto di servizio.

Art. 42

Competenze per la concessione di lavori

1. La scelta dello strumento concessorio è assunta, con le opportune motivazioni, dal Consiglio Provinciale, in via esclusiva, per le concessioni di cui agli articoli 38.
2. L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, se ciò è conforme all'interesse pubblico, annullare, revocare o modificare l'atto di concessione.

CAPO VI

INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 43

Ambito di applicazione

1. Le prestazioni di natura intellettuale attinenti all'espletamento di compiti istituzionali della Provincia sono di competenza, di norma, del personale dipendente.

2. In deroga al principio suesposto, il ricorso a consulenze e collaborazioni professionali esterne è consentito per motivate esigenze dovute alla speciale natura o alla particolare urgenza della prestazione, ovvero a mancanza o insufficienza di idonee strutture operative, laddove sia comunque richiesta una specializzazione tecnica, scientifica, giuridico-amministrativa o economica.
3. Spetta al Dirigente, di volta in volta competente, provvedere con propria motivata determinazione, eventualmente sulla base di linee-guida generali o specifiche della Giunta o dell'Assessore di riferimento, ad approvare l'impegnativa professionale o la relativa convenzione già sottoscritte dal professionista nonché ad impegnare la spesa necessaria.

Art. 44

Disciplina generale degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente titolo costituiscono prestazioni d'opera intellettuale, ai sensi del Capo II del Titolo III del Codice Civile.
2. Lo schema di impegnativa o la convenzione devono contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto della prestazione professionale richiesta;
 - b) se trattasi di incarico conferito a libero professionista; od incarico di natura occasionale; o di collaborazione coordinata o continuativa;
 - c) gli elaborati ed ogni altro documento necessario per l'assolvimento dell'incarico;
 - d) l'importo complessivo presunto della prestazione e le modalità di pagamento;
 - e) i termini per lo svolgimento della prestazione e le eventuali penalità conseguenti all'inosservanza degli stessi;
 - f) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
 - g) il divieto all'incaricato di intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato;
 - h) la proprietà e l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte della Provincia dei progetti e degli elaborati consegnati nonché di eventuali programmi applicativi (software) sviluppati su incarico della Provincia;

- i) le cause di risoluzione per inadempimento e l'eventuale ricorso all'arbitrato o al Foro di Lodi per la soluzione delle controversie.

Art. 45

Modalità di affidamento

1. Fatto salvo quanto previsto al Capo VII per gli incarichi di progettazione in materia di architettura ed ingegneria, gli incarichi a professionisti, sia per progettazioni, sia per pianificazioni, sia di altra natura (persone fisiche o persone giuridiche) di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati nelle normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie, dovranno essere affidati con le modalità ivi indicate, mediante licitazione privata o pubblico incanto.
2. Il procedimento di gara termina con l'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione vincola il concorrente e diviene definitiva con la comunicazione ufficiale del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
3. Per incarichi fino alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene su base fiduciaria, senza pubblicazione di avvisi, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale dei soggetti incaricati e motivazione della scelta in relazione all'incarico da affidare.

Art. 46

Modalità di svolgimento

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito, al professionista potrà essere concessa la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti, l'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi ed apparecchiature informatiche della Provincia, nonché di sentire i dirigenti responsabili ed il personale degli uffici.
2. Potrà essere, altresì, consentito all'incaricato di avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitogli.
3. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione del servizio affidatogli nel termine a lui assegnato e secondo quanto stabilito nella convenzione o contratto, è in facoltà della Provincia revocare l'incarico con adeguato preavviso, pagando il compenso dovuto per la prestazione svolta fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca.

Art. 47

Corrispettivi per gli incarichi

1. Per i corrispettivi relativi agli incarichi si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscano un minimo e un massimo per scaglioni di valori, salva diversa e motivata scelta della Provincia, si applica la tariffa minima.
2. La corresponsione dei corrispettivi dell'incarico professionale viene effettuata di norma al termine dell'incarico. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenza predeterminata nel corso dell'espletamento dell'incarico.

CAPO VII

INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 48

Presupposti

1. **Fermo restando il presupposto della carenza d'organico di personale tecnico, debitamente certificata dal Dirigente competente, la Provincia può affidare all'esterno incarichi di progettazione per i servizi in materia di architettura e di ingegneria e gli altri servizi tecnici, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ivi compresa la direzione dei lavori, previsti dalle normative comunitarie e nazionali, secondo i criteri e con le modalità ivi indicate.**
2. **Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori sono equiparati agli appalti di servizi.**
3. **Qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico, artistico, e conservativo, nonché tecnologico, la Provincia appaltante procede a selezione del progettista mediante concorso di progettazione o di idee, fatta salva la scelta di altra procedura, debitamente motivata.**

Art. 49

Sopra soglia comunitaria

1. **L'affidamento di incarichi di progettazione, il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, avviene ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del presente regolamento, mediante licitazione privata o pubblico incanto.**

Art. 50

Sotto soglia comunitaria

1. **L'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra i 40.000 Euro e fino alla soglia comunitaria, avviene con le modalità indicate dalle normative nazionali, mediante licitazione privata, previa pubblicazione del bando di gara. Si applica l'art. 45, comma 2, del presente regolamento.**
2. **L'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato non superi i 40.000 Euro avviene ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.**

TITOLO III
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

CAPO I
LA STIPULAZIONE

Art. 51

Forma della stipulazione

1. La stipulazione dei contratti della Provincia può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in forma pubblica, a mezzo di notaio;
 - b) in forma pubblico-amministrativa, a mezzo del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce nei casi di assenza od impedimento;
 - c) per scrittura privata autenticata, quando trattasi di atti soggetti a trascrizione nei pubblici registri per i quali la legge non prescrive l'atto pubblico;
 - d) per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza necessità di intervento di pubblici ufficiali;
 - e) per mezzo di lettera commerciale, secondo l'uso del commercio, quando è concluso con ditte commerciali e trattasi di lavori, forniture e servizi in economia.
2. La stipulazione dei contratti conseguenti all'esperimento di gare pubbliche avviene, di norma, in forma pubblico-amministrativa.
3. A seguito di trattativa privata e per importi superiori al limite di spesa fissato nel regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia, si procede alla stipula del contratto mediante scrittura privata.
4. Si farà ricorso alla stipulazione del contratto in forma pubblica, a mezzo di notaio, per l'acquisto o l'alienazione del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili o su beni mobili registrati, nonché per la costituzione, la modificazione o l'estinzione di tali diritti sui medesimi beni, qualora, per la complessità dell'operazione, non sia garantito dalla Provincia un adeguato supporto tecnico-amministrativo all'Ufficiale rogante.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il privato contraente può fare richiesta di rogito tramite il notaio, assumendone i relativi oneri.

Art. 52

Soggetti competenti alla stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto, redatto in una delle qualsiasi forme previste al precedente articolo, spetta al Dirigente competente per materia.
2. Qualora il dirigente di cui al comma 1 manchi, per assenza o vacanza, o sia impossibilitato, la stipulazione del contratto verrà effettuata dal Dirigente cui è delegata la firma. A tal proposito, ogni dirigente adotta un provvedimento di delega in cui individua, nell'ordine ritenuto più appropriato, quale dirigente è delegato a firmare nei casi sopra previsti.
3. L'accertamento delle capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la Ditta o la società, incombe al funzionario rogante nei contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa e per scrittura privata autenticata, ed al Dirigente che stipula e riceve l'impegno contrattuale nei contratti stipulati in forma privata.

Art. 53

Contenuto del contratto ed allegati

1. Il contratto deve riportare le condizioni previste nella determinazione a contrattare e nel Capitolato d'onori nonché quelle contenute nell'offerta della ditta.
2. Al contratto va allegata la cauzione definitiva, se richiesta.
3. Non si allegano al contratto: gli elaborati progettuali; l'offerta prezzi unitari; l'elenco descrittivo voci unitarie; il Piano di sicurezza ed il Piano operativo di cantiere.
4. Nel testo del contratto, in luogo dell'allegazione dei documenti di cui al precedente comma, che vanno comunque elencati, dovrà comparire la seguente frase: "Gli elaborati di cui sopra, visti e conosciuti dalle parti e firmati per accettazione, non vengono allegati al presente contratto e rimangono depositati presso il Servizio Appalti e Contratti".

Art. 54

Revisione prezzi

1. Per i lavori pubblici non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.
2. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di

revisione periodica dei prezzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724.

Art. 55

Importo di gara impegnato su elenchi prezzi

1. Quando si fa luogo all'approvazione di un progetto relativo a lavori e/o servizi di manutenzione ordinaria o periodica, basato su prezziari ufficiali della Camera di Commercio o su elenchi prezzi redatti dagli uffici interni, senza indicazione di quantità alcuna, la somma inizialmente approvata resta totalmente impegnata.
2. In tal caso il bando di gara deve prevedere che i lavori e/o servizi saranno contabilizzati fino a concorrenza del predetto importo, al netto del ribasso offerto.
3. Tale facoltà è consentita unicamente allorché sussistano, insieme, le seguenti condizioni:
 - a) si proceda all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, con il sistema del ribasso percentuale;
 - b) si tratti di opere o servizi consistenti in categorie di lavoro ripetitive, valutate a misura, la cui quantità dipende dalla somma impegnata e dal ribasso offerto.

Art. 56

Adempimenti per la stipulazione dei contratti

1. I contratti d'appalto relativi a lavori, forniture e servizi, potranno essere sottoscritti previa presentazione della documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria nonché previa acquisizione diretta presso gli enti certificatori dei documenti comprovanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate in sede di gara.
2. L'aggiudicatario è tenuto a presentare la seguente documentazione entro il termine assegnato dall'Amministrazione:
 - a) per le società di capitali nei casi previsti dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187: comunicazione sulla composizione della società circa l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, sulla base delle risultanze del libro dei soci, o di altri dati in possesso, nonché indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato

il diritto di voto nell'assemblea societaria nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;

- b) cauzione definitiva;
 - c) modello GAP, quando richiesto;
 - d) versamento spese contrattuali e diritti di rogito.
3. L'Amministrazione è tenuta ad acquisire direttamente, prima della stipula del contratto, le seguenti informazioni o documenti:
 - a) informazione antimafia o comunicazione antimafia (o, in luogo di questa, il Certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia);
 - b) certificato del casellario giudiziario e certificato unico dei carichi pendenti, ai fini dell'accertamento della capacità a contrattare nei confronti del legale rappresentante o dell'eventuale procuratore che interverrà alla stipula;
 - c) certificazione di regolarità contributiva presso le competenti sedi I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSE EDILI, ove necessario.
 4. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali, sempreché non esercitino in forma di impresa, non è prevista l'osservanza della procedura antimafia, qualunque sia l'importo della prestazione.

Art. 57

Responsabilità del contraente

1. Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla sottoscrizione del contratto nel giorno convenuto, la Provincia ha la facoltà, previa diffida e indicazione di un nuovo termine, di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di disporre l'incameramento della cauzione provvisoria o di quella definitiva, se presentata, nonché di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 58

Cauzione definitiva

1. Ai fini della stipulazione del contratto, l'Amministrazione richiede al contraente il deposito di una somma a titolo di cauzione definitiva:
 - a) nella misura del 10% dell'importo del contratto per gli appalti di lavori ed opere o in misura superiore nei casi previsti dalla vigente legislazione in materia;

- b) nella misura non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'importo contrattuale per le forniture di beni e servizi.
2. In ogni caso, l'entità e le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono stabiliti nel bando o nella lettera di invito.
 3. Il deposito cauzionale viene costituito mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da Assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
 4. Contestualmente alla stipula del contratto viene svincolata la cauzione provvisoria.
 5. Non si fa luogo alla richiesta di cauzione definitiva per i contratti di modesta entità da eseguirsi in economia, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica o per quelli ove il rapporto fiduciario assume rilievo essenziale, con esclusione degli incarichi di progettazione.
 6. La cauzione definitiva può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.
 7. Alla prestazione della cauzione non sono tenuti gli Enti pubblici ed i loro enti strumentali.
 8. In corso d'opera possono disporsi svincoli parziali della cauzione definitiva in proporzione percentuale alla quota di lavori, forniture e servizi già eseguiti.

Art. 59

Diritti di segreteria, di rogito e spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto (diritti di segreteria e di rogito, imposte di bollo e di registro) sono a carico della parte contraente con la Provincia, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.
2. Qualora il contraente richieda, per i contratti immobiliari, di avvalersi di un notaio, le relative spese sono a carico del contraente medesimo.
3. I contratti, sia in forma pubblico-amministrativa che per scrittura privata, autenticata e non, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria e di rogito, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.

4. Il calcolo dell'importo presunto delle spese e dei diritti di cui sopra compete all'Ufficio Contratti.
5. Il versamento dei diritti di segreteria e di rogito nonché delle spese contrattuali, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la tesoreria provinciale.
6. Per i contratti di durata pluriennale, ove l'ammontare delle spese e dei diritti sia determinato in ragione di anno, i versamenti per gli anni successivi al primo sono effettuati nei modi stabiliti in ciascun contratto o secondo gli usi.

Art. 60

Consegna in pendenza di stipulazione

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione, fermo restando l'obbligo di registrazione.
2. Il Dirigente tenuto a seguire l'esecuzione del contratto, subito dopo l'aggiudicazione definitiva ed in pendenza della stipulazione del contratto può, contestualmente, con atto scritto, dichiarare l'urgenza dei lavori, del servizio o della fornitura e consegnare i medesimi, fatti salvi, in ogni caso, gli accertamenti antimafia.

Art. 61

Repertorio e custodia degli atti

1. A cura del Segretario Generale e sotto la sua personale responsabilità, è tenuto un registro-repertorio sul quale debbono essere annotati, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblico-amministrativa, ovvero stipulati per scrittura privata autenticata.
2. Sono pure annotati i contratti stipulati per scrittura privata non autenticata, purché riportanti il visto di annotazione a repertorio dell'Ufficiale rogante.
3. Non sono soggetti a repertoriazione i contratti nei quali il Segretario generale non figura come ufficiale rogante.
4. Non sono, inoltre, soggetti a repertoriazione i contratti individuali di lavoro, le convenzioni e gli accordi di programma con altri enti nonché le convenzioni con professionisti esterni a seguito di incarico fiduciario.
5. Il Segretario Generale, a mezzo del Servizio Appalti e Contratti, e sotto la sua personale responsabilità, procede alla raccolta e alla cu-

stodia degli originali dei contratti, debitamente rilegati in appositi fascicoli per ordine cronologico.

6. Il Segretario Generale non è tenuto a dar visione del repertorio, né fare copia od estratto, se non all'Autorità competente per legge a richiederlo.

Art. 62

Originali e copia del contratto

1. Il contratto è formato in originale, se redatto in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata, o in duplice originale se redatto in forma di scrittura privata. Altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatto preventiva richiesta.
2. Copia del contratto, con gli estremi di repertoriazione e registrazione ed eventuali documenti allegati o richiamati, viene trasmessa, a cura del Servizio Appalti e Contratti, sia alla parte contraente sia al Settore competente alla gestione economica del contratto.

Art. 63

Registrazione del contratto

1. Tutti i contratti rogati dal Segretario Generale, redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso, che deve essere richiesta entro venti giorni dalla data di sottoscrizione.
2. I contratti stipulati per scrittura privata sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso, ad eccezione dei contratti d'appalto di lavori, forniture o servizi, conseguenti a trattativa privata, per i quali si richiede comunque la registrazione in termine fisso.

TITOLO IV
LA GESTIONE DEL CONTRATTO

CAPO I
L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 64

Cessione del contratto e subcontratto

1. Le imprese aggiudicatrici di appalti con la Provincia sono tenute ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del contratto.
2. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con la Provincia, riguardante lavori.
3. L'eventuale cessione del contratto è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso, senza ricorso ad atti giudiziari e per la richiesta di risarcimento dei danni, con rivalsa, comunque, sulla cauzione eventualmente prestata.
4. Il subappalto è consentito solo nell'ambito e nei limiti delle norme in vigore. Esso deve essere autorizzato dal Dirigente competente per materia, a seguito di documentata domanda dell'Impresa appaltatrice, previo accertamento dei presupposti di legge nonché della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché di quelli antimafia.

Art. 65

La consegna

1. La consegna di lavori, di impianti o di immobili ha luogo, di norma, dopo la stipulazione del contratto. Sono fatti salvi i casi d'urgenza in pendenza della stipulazione del contratto.
2. Della stessa operazione di consegna, è redatto apposito verbale in contraddittorio.
3. Qualora l'appaltatore non si presenti alla consegna, nel giorno convenuto, si procederà a termini di legge.

Art. 66

L'esecuzione

1. Dopo la consegna, l'appaltatore è tenuto a dare immediato esecuzione al contratto.
2. Lo stesso appaltatore, per gravi ragioni, può chiedere una proroga all'Amministrazione, la quale, nel concederla, deve valutare la gravità delle ragioni addotte e l'incidenza del ritardo nell'esecuzione.

3. In ogni altro caso, salvo che non sussistano gravi ed oggettive difficoltà che ostacolano od impediscono l'esecuzione, l'Amministrazione diffida l'appaltatore, assegnando allo stesso un termine, trascorso il quale si dà corso alla risoluzione del contratto.

Art. 67

Termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione sono stabiliti nel Capitolato Speciale o nel contratto e devono essere certi ed incondizionati e decorrono dalla data stabilita nel contratto.
2. Salvi i casi di forza maggiore e altre circostanze speciali previste dalla legge, da constatarsi con atto scritto, in contraddittorio, l'esecuzione del contratto non può essere per nessun motivo sospesa o rallentata.
3. Fuori dei casi di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione, anche parziale nel caso di obbligazioni ad esecuzione differita, qualora non configuri un più grave inadempimento, comporta l'applicazione della penale stabilita in contratto o in capitolato, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo dovuto.

Art. 68

Controllo dell'amministrazione

1. L'Amministratore provinciale, tramite i propri uffici, può sempre controllare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. Dell'esecuzione del contratto è di norma responsabile il dirigente competente per materia. Tale responsabilità può essere assegnata, con atto interno, al responsabile dell'unità operativa direttamente interessata alle prestazioni contrattuali.
3. A tal fine, il contraente deve mettere a disposizione dei tecnici dell'Ente ogni elemento per consentire e facilitare tale controllo.

Art. 69

Direzione dei lavori o dei servizi

1. Nei contratti di appalto di opere pubbliche e in ogni altro caso in cui esso sia previsto, l'Amministrazione provinciale nomina un tecnico da proporre alla direzione dei lavori.
2. Possono essere incaricati della funzione di direzione dei lavori sia dipendenti tecnici della Provincia sia professionisti esterni, purché iscritti negli albi professionali.

3. Il conferimento di un incarico esterno è consentito nei casi di carenza d'organico, accertata e certificata dal responsabile del procedimento nonché negli altri casi previsti dalla legge.
4. Le ragioni della scelta del professionista esterno dovranno risultare nell'atto di affidamento dell'incarico.

Art. 70

Competenze del direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori svolge i compiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il direttore dei lavori è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'Amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato.
3. Il direttore dei lavori è tenuto, in particolare, a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'Amministrazione.

Art. 71

Sospensione dei lavori, delle forniture e dei servizi

1. In presenza di irregolarità nell'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi, il Dirigente competente può disporre la sospensione, anche parziale, dei medesimi. La sospensione è preordinata ad evitare maggiori danni all'Amministrazione.
2. La sospensione viene disposta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 72

Il collaudo

1. In tutti i casi in cui il Capitolato Speciale o il contratto prevedono un collaudo finale, questo va effettuato dopo il termine finale dei lavori.
2. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
3. Si prescinde dall'atto formale di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi di importo non

superiore ai limiti posti dalla legge. In tal caso, l'atto formale di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori o, per le forniture ed i servizi, dal dirigente responsabile del settore competente per materia.

4. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o della fornitura.
5. Il collaudo deve essere concluso non oltre centottanta giorni dalla data di ultimazione del contratto. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura, il capitolato speciale può prevedere la proroga di tale termine fino ad un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 73

Nomina collaudatori lavori

1. La Provincia, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, nomina, nell'ambito della propria struttura e con criterio di rotazione, da uno a tre collaudatori di specifica qualificazione professionale tecnico - giuridica commisurata alla tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
2. In deroga al primo comma, nell'ipotesi di carenza, anche parziale, nel proprio organico di soggetti in possesso specifica qualificazione professionale, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'Amministrazione nomina tecnici esterni di documentata competenza ed esperienza nel settore specifico dei lavori da collaudare, iscritti negli Albi specifici.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, obbligatorio nei casi previsti dalla legge, la nomina dell'organo di collaudo è effettuata non oltre 60 giorni dalla data di consegna dei lavori.
4. Ai collaudatori è dovuto il compenso previsto dalle apposite tariffe professionali, ridotto del 50% se si tratta di soggetti rivestenti la qualità di pubblico dipendente.

Art. 74

Collaudo e svincolo cauzione

1. L'atto di collaudo od il certificato di regolare esecuzione viene approvato, con propria determinazione, dal dirigente del settore interessato ai lavori, nei termini previsti dalla legge o dal contratto.

2. Col medesimo provvedimento il dirigente provvede allo svincolo della cauzione definitiva eventualmente prestata a garanzia del contratto, interessando poi l'ufficio Appalti e Contratti per l'effettiva comunicazione di svincolo alla società interessata.

Art. 75

Prestazione non conforme al contratto

1. Il collaudatore, in caso di prestazione difettosa o comunque non conforme al contratto, dispone ove possibile, per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine. Tale termine non esenta dall'applicazione di eventuali penalità per ritardo.
2. In casi particolari e ove ne rilevi l'opportunità, il collaudatore può proporre all'Amministrazione di accettare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.
3. Qualora il collaudo abbia esito negativo, l'Amministrazione, con provvedimento del dirigente, rifiuta la prestazione non conforme e adotta, altresì, a danno del contraente gli altri provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compreso l'incameramento della cauzione.

Art. 76

Vizi occulti e garanzia

1. Il collaudo ha carattere provvisorio. L'intervenuta accettazione della prestazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo.
2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione.
3. In caso di inottemperanza, il responsabile del procedimento può far eseguire da altri soggetti quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi, con addebito della spesa all'indempiente.
4. Nel caso, invece in cui non si riscontrino vizi o difformità della prestazione, il dirigente adotta l'atto formale di approvazione definitiva, entro due mesi dal termine biennale del certificato di collaudo provvisorio.
5. L'atto formale di approvazione può consistere anche nella semplice apposizione della frase

"Visto, si approva" o equivalente, sul certificato di collaudo provvisorio.

CAPO II

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 77

Penali

1. Fatta salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, possono essere previste nei contratti delle clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.

Art. 78

Risoluzione del contratto

1. Nei casi di irregolarità o ritardi dipendenti dall'appaltatore, non configuranti inadempimento grave, spetta al dirigente competente applicare le sanzioni e/o le penali previste nonché effettuare le opportune segnalazioni ed adottare le misure ritenute necessarie per il rispetto degli obblighi contrattuali.
2. Nei casi di grave inadempimento contrattuale, tale da impedire l'inizio del contratto, o ritardare la regolarità e continuità del medesimo o compromettere l'esecuzione dello stesso, spetta al Dirigente competente adottare il provvedimento di risoluzione e promuovere le conseguenti azioni per il risarcimento dei danni subiti.
3. La risoluzione del contratto viene disposta previa diffida ad adempiere entro un termine correlato alla natura della prestazione e di norma non inferiore a quindici giorni, salvi i casi di estrema urgenza.
4. Parimenti, l'Amministrazione provinciale può adottare tutti gli atti previsti dalla normativa pubblicistica in materia di decadenza, revoca, rescissione, esecuzione d'ufficio e sospensione del contratto.
5. La risoluzione del contratto comporta per la ditta l'ulteriore sanzione amministrativa, di non poter essere invitata o di non poter partecipare alle gare dell'Ente, come previsto al precedente art. 9.

Art. 79

Esecuzione d'ufficio

1. Disposta la risoluzione del contratto, l'Amministrazione provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari, ove possibile in economia, mediante altro contratto da aggiudicarsi secondo le norme del presente regolamento o dei lavori in economia.

Art. 80

Controversie

1. Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, in ordine all'interpretazione delle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa.
2. La decisione compete al dirigente interessato.

Art. 81

Giudice competente

1. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere la controversia, ogni decisione dovrà essere rimessa al giudice competente per legge.
2. Nel contratto sarà indicata la competenza del Foro di Lodi.

CAPO III

GLI ALTRI CONTRATTI

Art. 82

Locazione

1. I contratti mediante i quali la Provincia assume o concede in locazione o in affitto o in concessione beni immobili sono di regola affidati per trattativa privata salvo che, per l'importanza o il valore del contratto e nei rapporti attivi, non si ritenga più opportuno o conveniente esperire asta pubblica o licitazione privata.

Art. 83

Alienazione di beni immobili

1. L'Amministrazione provinciale procede all'alienazione di beni immobili secondo le norme previste in apposito regolamento, sulla base di apposita perizia di stima.

Art. 84

Acquisto di beni immobili

1. L'amministrazione procede all'acquisto di beni immobili di regola a trattativa privata.
2. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsivoglia vincolo o peso pregiudizievole nonché della piena proprietà e disponibilità in capo al dante causa e contenere idonee garanzie al riguardo.
3. Ai fini di cui al comma 1 e avuto riguardo al disposto di cui al comma 2, l'organo competente può disporre l'acquisto di edifici e relative pertinenze in corso di costruzione.
4. In tal caso la Provincia ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari almeno al doppio della somma anticipata, a garanzia della restituzione della stessa oltreché dell'esecuzione delle opere, nonché del risarcimento del danno nell'ipotesi di mancato completamento o di vizi dell'opera, fatta salva comunque la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al dirigente delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nella deliberazione autorizzativa.

TITOLO V
NORME PARTICOLARI PER I CONTRATTI
DI FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNI-
TARIA

Art. 85

Prospetto statistico

1. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 3 del presente articolo, a cura di ogni dirigente è compilato un prospetto statistico dal quale si rilevino i seguenti dati:
 - a) numero delle procedure concorsuali esperite in ragione d'anno;
 - b) numero dei contratti stipulati;
 - c) importo contrattuale di ciascuna fornitura;
 - d) metodo di scelta del contraente;
 - e) criterio di aggiudicazione della fornitura.
2. I prospetti di cui al comma precedente devono essere conservati in archivio e trasmessi in copia al Servizio Appalti e contratti che provvede all'adempimento di cui al comma 3.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i contratti di appalto e di somministrazione conclusi, nell'anno precedente, mediante scrittura privata e non registrati dovranno essere comunicati su supporto magnetico all'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze 6 maggio 1994.

Art. 86

Programmazione

1. Per avviare tempestivamente le procedure d'acquisto relative alle forniture, ciascun Responsabile di Settore comunica al Responsabile del Servizio economato entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ammontare dei fabbisogni per l'anno successivo previsti sulla scorta dei consumi consolidati negli anni precedenti e delle priorità di intervento fissate dall'amministrazione provinciale.
2. La comunicazione deve contenere:
 - a) l'individuazione della tipologia merceologica con l'indicazione delle caratteristiche salienti del bene da acquistare;
 - b) la quantità presunta delle forniture, stimata per anno e calcolata complessivamente per la durata del contratto;
 - c) la spesa ipotizzata;
 - d) la durata contrattuale prevista;

- e) la modalità di scelta del contraente ritenuta più idonea;
 - f) il criterio di aggiudicazione valutato più conveniente;
 - g) l'eventuale sub-responsabile della gestione del contratto.

3. Dopo aver raccolto le diverse comunicazioni di fabbisogno, il Responsabile del servizio economato redige un piano degli acquisti che accorpi, là dove possibile, le forniture ritenute omogenee (al fine di ridurre il numero degli esperimenti di gara) e lo sottopone alla Giunta per l'approvazione, anche quale allegato del PEG.
4. Ciascun settore provvede successivamente per gli acquisti di propria competenza e all'espletamento delle gare.

Art. 87

Bando di gara indicativo

1. Entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, l'Amministrazione rende note tutte le forniture che intende appaltare nel corso del medesimo esercizio mediante l'approvazione del bando di gara indicativo che dovrà contenere i seguenti dati informativi:
 - a) individuazione della tipologia merceologica;
 - b) valore stimato delle forniture per ogni tipologia merceologica;
 - c) durata prevista della fornitura;
 - d) indicazione del Servizio al quale inviare la richiesta di invito;
 - e) termine entro cui la richiesta di invito deve essere inoltrata.
2. Il Bando di gara indicativo dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio della Provincia per un periodo minimo di 30 giorni. Deve essere data notizia, anche per estratto, a mezzo di pubblicazione nelle forme di legge.
3. Alla predisposizione del bando di gara indicativo provvede il Servizio economato.

Art. 88

Indizione di singole forniture

1. Divenuto esecutivo il provvedimento di cui all'articolo precedente, sono indetti, a cura del responsabile del procedimento, i bandi di gara, i quali devono essere redatti in conformità ai modelli-standard allegati al presente regolamento.

2. I bandi di gara sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
3. Medesima pubblicità deve essere data agli avvisi di aggiudicazione delle forniture.

Art. 89

Verifiche periodiche

1. A seguito delle verifiche che l'Amministrazione adotta per le finalità di cui all'art. 12 del DPR 573/94, viene redatta apposita relazione sull'attività svolta che deve essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della finanza pubblica.

Art. 90

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le altre disposizioni del presente regolamento, in quanto applicabili.
2. E' fatta salva la possibilità di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con i limiti previsti dal comma 6 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 488.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91

Abrogazione di norme

1. E' abrogato il *Regolamento per la disciplina dei contratti* approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 5 febbraio 1996.
2. E' abrogato il *Regolamento per la disciplina degli appalti di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria*, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 11 del 5 febbraio 1996.

Art. 92

Norma transitoria

1. Sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente regolamento, in quanto compatibili con la legislazione vigente.
2. Per i contratti le cui procedure di aggiudicazione risultino già avviati alla data suddetta, restano valide le disposizioni per essi dettate nelle deliberazioni o determinazioni a contrarre nonché nei capitolati e negli atti di gara anche se contrastanti con le norme del presente regolamento, purché conformi a quanto prescritto al comma 1 e qualora non possano essere senza danno sostituite o modificate.

Art. 93

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, soggetto al controllo preventivo, entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Provinciale.